



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
L'ASSOCIAZIONE "MAREVIVO"

L'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Comandante del Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri, Gen. C.A. Antonio Ricciardi, e l'Associazione "MAREVIVO", nella persona del direttore Generale, Dott.ssa Carmen Di Penta,

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA DEI CARABINIERI, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti nel *Codice dell'Ordinamento Militare* (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) e relativo *Testo Unico delle disposizioni regolamentari* (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90);

VISTI i peculiari compiti nel settore della tutela dell'ambiente attribuiti all'ARMA DEI CARABINIERI, in attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

VISTI i compiti e le finalità definiti dallo Statuto, ai sensi del quale "MAREVIVO" è un'organizzazione di volontariato, apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro, riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che persegue le finalità di stimolare, promuovere, collaborare e concorrere alla diffusione del rispetto per l'ambiente naturale in genere, e comunque per quello marino, paesaggistico, storico, artistico ed archeologico;

CONSIDERATO che la conservazione dell'ambiente richiede sinergie tra istituzioni e associazioni per tutelare un patrimonio che è parte fondamentale dell'identità nazionale;

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA DEI CARABINIERI e l'Associazione "MAREVIVO", nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto.

Le aree prevalenti di collaborazione sono individuate nelle seguenti:

- iniziative per la tutela della fauna autoctona ed esotica (CITES);
- iniziative per la salvaguardia del territorio e il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente;
- promozione di attività di ricerca e approfondimento sulle tematiche ambientali e sull'attuazione dello sviluppo sostenibile;
- realizzazione di iniziative divulgative e di sensibilizzazione per la diffusione della "cultura ambientale", in particolare in favore dei giovani;
- organizzazione di attività formative reciproche nelle materie di interesse comune;
- ulteriori sinergie, anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, al fine di perseguire e realizzare gli interessi istituzionali comuni.

Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

Art. 2

Modalità esecutive

In relazione alle forme di collaborazione descritte:

- l'ARMA interesserà, per le conseguenti attività, i Reparti dell'Organizzazione territoriale e le proprie articolazioni specializzate, con particolare riferimento al *Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri*;

- MAREVIVO perseguirà gli obiettivi dell'intesa attraverso la rete delle proprie articolazioni territoriali.

Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari.

Specifiche iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.

Art. 3

Privacy e sicurezza delle informazioni

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni, nonché delle linee guida 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 4

Durata, integrazioni e modifiche

Il presente protocollo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le parti firmatarie, rinnovato e, anche prima della scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità dell'intesa.

Roma, _____

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ASSOCIAZIONE
"MAREVIVO"

(Gen. Di Penta)



per delega

IL COMANDANTE
DEL COMANDO UNITÀ PER LA TUTELA
FORESTALE, AMBIENTALE E AGROALIMENTARE CARABINIERI

(Gen. C.A. Antonio Ricciardi)


